

Determinazione n. 111 del 05.05.2016

OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA: INCARICO PER LA RIPARAZIONE DELLA BUSSOLA MAGNETICA IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI. CIG. ZA019BB088.

Ricordato che dal 01.01.2016 è stato sciolto il Consorzio di Vigilanza Boschiva di Daone e che in data 31.12.2015 rep. atti privati n. 42/2015 è stata stipulata la "convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di vigilanza boschiva fra i comuni di valdaone, pieve di bono-prezzo e le amministrazioni separate usi civici di agrone, cologna, por e strada" in base alla quale il Comune di Valdaone è capoconvenzione.

Richiamato l'art. 7 della convenzione sopraccitata il quale tra le altre cose stabilisce che "La gestione dei beni mobili a disposizione del servizio convenzionato è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo ripartizione dei relativi oneri".

Dato atto che su segnalazione dei custodi forestali è necessario riparare la bussola magnetica in loro dotazione.

Considerato che è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta Zucchelli del dr. Eugenio Pignatti di Verona, dalla quale la bussola era stata acquistata a suo tempo.

Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta Zucchelli del dr. Eugenio Pignatti di Verona in data 02.05.2016, ns. prot. 3193, in base al quale il costo per la sostituzione della capsula per bussola oltre a pulizia delle parti ottiche, un controllo generale e le spese di trasporto per una spesa pari ad € 95,00 + IVA di legge per complessivi € 115,90.

Ricordato che il rapporto intercorrente tra enti committenti e ditte destinatarie dell'incarico deve reggersi, per natura e garanzia di risultati, su uno specifico rapporto di fiducia basato su una verifica dell'adeguatezza dei mezzi e tecniche professionali, tenendo anche conto dei precedenti lavori svolti.

Richiamata la L.P. 19.07.1990, n. 23, che consente nella fattispecie il ricorso a trattativa privata per la scelta del contraente, giustificata, tra l'altro, sia dalla convenienza economica dell'offerta presentata, sia dall'affidabilità, serietà e capacità della ditta individuata.

Vista la L.P. 23/90 art. 36 ter c.6 ove si indica la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a..

Visto quanto citato dall'art. 7 comma 3 della L.P. 9 marzo 2016 n.2, non si procede alla suddivisione della fornitura in lotti in quanto trattasi di incarico unico non suddivisibile visto anche il moderato importo dello stesso.

Vista la disponibilità finanziaria presente all'intervento 1.01.05.02 – capitolo 1006 – del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, in esercizio provvisorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data 28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57 di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive.

Richiamata la deliberazione commissariale n. 55 del 01/04/2015 con la quale è stato adottato l'Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2015, la quale al punto 11 ha specificato che l'atto di indirizzo adottato ha valore fino all'adozione del nuovo, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2016 e, nel periodo tra l'approvazione del bilancio e l'adozione del nuovo atto di indirizzo, limitatamente alle previsioni dell'esercizio precedente confermate nel nuovo documento contabile.

DETERMINA

1. **di incaricare**, per le ragioni espresse in premessa, la ditta Zucchelli del dr. Eugenio Pignatti di Verona dell'incarico per la sostituzione della capsula per la bussola magnetica in dotazione ai custodi forestali, oltre a pulizia delle parti ottiche, un controllo generale e le spese di trasporto, per una spesa pari ad € 95,00 + IVA di legge per complessivi € 115,90;
2. **di impegnare** la somma di € 115,90 all'intervento 1.01.05.02 capitolo 1006 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.
3. **di liquidare** la somma di cui sopra al ricevimento della fattura, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento comunale di contabilità;
4. **di dare atto che** alla conclusione del contratto di cui al precedente punto 1 si perverrà nella forma dello scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.
5. **di dare atto che** le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, obbligandosi a comunicare entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
6. **di dare atto inoltre che** i contratti sono comunque risolti, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dagli incarichi in oggetto siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.;
7. **di dare atto che** il codice CIG assegnato per l'incarico di cui al punto uno è il seguente: **ZA019BB088**;
8. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Elena Armani

